

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 settembre 2021, n. 172

Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale in DC pari a 19,70 MWp (giusta riduzione di potenza originaria pari a 20,70 MWp) e potenza in AC di 18 MWe, sito nel territorio comunale di Taranto (TA), località "Contrada Pizzariello-Talsano", e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), costituite da:

- cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche, ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per il controllo, misure e servizi ausiliari;
- cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV con la cabina primaria (CP) esistente "Taranto Sud";
- nuovo stallo all'interno della cabina primaria (CP) esistente "Taranto Sud".

Società proponente: ZAMBONI S.r.l - Sede legale: Galleria Vintler, 17 - Bolzano (BZ) – Partita IVA 03048830214.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

- all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società ZAMBONI S.r.l. ha presentato alla Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., acquisita al protocollo della Provincia n. 21836 del 28/07/2020, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 20,70 MWp e potenza in AC di 18 MW, denominato “Zamboni” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN), sito in zona industriale del Comune di Taranto, “c.da Pizzariello – Talsano”; la società ZAMBONI S.r.l., con nota del 27/07/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 5330 del 28/07/2020, ha presentato istanza telematica di autorizzazione unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio del medesimo impianto;
- la Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente, con nota prot. n. 24612 del 03/09/2020, in atti al prot. AOO_159 n. 6063 del 04/09/2020, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del progetto dell’impianto in argomento e, contestualmente, ha chiesto agli Enti in indirizzo di verificare “l’adeguatezza e completezza della documentazione presentata” per i profili di competenza, entro un termine di 30 giorni, secondo le disposizioni dell’art. 27-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- questa Sezione, in esito all’esame della documentazione presentata dalla società Proponente, pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia di Taranto, nonché depositata sul portale regionale www.sistema.puglia.it, con nota prot. AOO_159 n. 6596 del 25/09/2020, ha evidenziato la presenza di anomalie formali e, pertanto, ha comunicato, ai sensi del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e del punto 3.3 della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010 n. 3029 “Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, l’improcedibilità dell’istanza ai fini AU, tenuto conto del fatto che la documentazione

prevista al punto 2.2 della D.G.R. n. 3029/2010 è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della procedibilità;

- la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 29544 del 13/10/2020, *"Esiti verifica adeguatezza e completezza della documentazione presentata, art. 27 bis, co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi"*, ha trasmesso i contributi pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio unico regionale, invitando contestualmente la società Proponente a riscontrare le richieste degli Enti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 3 del D.Lgs. 152/2006;
- la Società Zamboni, con nota del 11/11/2020 acquisita al prot. AOO_159 n. 8070 del 12/11/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente Sezione con nota prot. 6596 del 25/09/2020, *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica RUB2094"*;
- la Provincia di Taranto con nota prot. n. 36546 del 10/12/2020, ha comunicato di aver pubblicato, in data 07/12/2020, all'albo pretorio della Provincia di Taranto, l'avviso al pubblico n. 1421, ai sensi dell'art. 27-bis, co.4 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, e ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 smi, in modalità videoconferenza, fissata per il giorno 29 Gennaio 2021, *"al fine di acquisire in tale sede pareri, determinazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati da parte della Amministrazioni in indirizzo nell'ambito della procedura di che trattasi"*;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha proceduto alla verifica formale della documentazione integrativa acquisita al prot. AOO_159 n. 8070 del 12/11/2020 e, con nota prot. AOO_159 n. 8895 del 11/12/2020 ha comunicato l'adeguatezza e completezza della documentazione a corredo dell'istanza ad eccezione di alcune richieste di precisazioni;
- la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 5094 del 15/02/2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29/01/2021, unitamente agli ulteriori pareri acquisiti in data successiva alla seduta della conferenza, tra cui il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, prot. 598 del 11/02/2021, nel quale la suddetta Amministrazione ha chiesto alla società Proponente *"... che nelle successive fasi di progettazione dell'impianto FV, sia previsto un allontanamento dei moduli fotovoltaici di almeno 50 metri dal confine dell'uliveto monumentale posto a nord dell'impianto che, oltre che ad essere inserito nel regime delle tutele previste dalla L.R. n. 14/2007 e dal PPTR vigente, può considerarsi una testimonianza residuale dell'antico palinsesto agricolo connesso all'insediamento rurale di età ellenistico - romana."*;
- la Società Zamboni srl, con nota pec del 16/03/2021 acquisita al prot. AOO_159 n. 2663 di pari data, ha riscontrato le osservazioni e le richieste di integrazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, trasmettendo altresì la documentazione integrativa richiesta dagli Enti coinvolti nel procedimento;
- la Società Zamboni srl, con la medesima nota di cui sopra, ha riscontrato le osservazioni contenute nella nota prot. 598 del 11/02/2021 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, trasmettendo la *"proposta progettuale alternativa alla fascia di rispetto di 50 m"*;
- la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 12355 del 15/04/2021, ha convocato, *"al fine della conclusione del procedimento di che trattasi"*, la Conferenza di Servizi decisoria conclusiva, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 smi, da svolgersi in modalità videoconferenza, il giorno 29 Aprile 2021, evidenziando, congiuntamente, che a seguito dell'affissione dell'avviso al pubblico all'albo pretorio della Provincia di Taranto n. 1421 del 07/12/2020, per una durata di 60 giorni, non risultavano essere pervenute osservazioni da parte di terzi;
- la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 14528 del 30/04/2021 ha trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 29/04/2021, nel quale, preso atto della documentazione progettuale presentata dalla Società e delle successive integrazioni rese necessarie, tenuto conto altresì dei pareri favorevoli ai fini ambientali espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ha espresso, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale.

Preso atto dei pareri, di seguito riportati, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 27 bis del D.L.gs 152/2006 dalla Provincia di Taranto:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale e subacqueo prot. 2193 del 28/04/2021

“... di seguito si richiamano le valutazioni espresse nel parere trasmesso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 598 dell'11/02/2021:

considerato che le opere previste dal progetto del campo fotovoltaico ricadono in un'area a destinazione industriale (destinazione di PRG - Piano per insediamenti produttivi PIP) inclusa nel Piano strategico per la ZES Interregionale Ionica, in continuità con edifici già destinati ad attività produttive e che, sulla base della ricognizione territoriale, non si rilevano impatti diretti e significativi con contesti archeologici interessati dall'installazione dei moduli fotovoltaici e dalle opere di connessione, questo Ufficio ritiene che la realizzazione dell'impianto, delle opere di connessione e di tutte le opere accessorie possa ritenersi ammissibile e compatibile con gli obiettivi di tutela del PPTR/P.

Tuttavia, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed archeologica riconosciuta per la Masseria Pizzariello da Documento Programmatico Preliminare (DPP) che definisce gli obiettivi progettuali del nuovo Piano Urbanistico Generale di Taranto, dato il rispetto degli obiettivi generali e specifici di qualità e delle normative d'uso previsti rispettivamente dagli artt. 27 e 37 delle NTA del PPTR/P, questa Soprintendenza chiede che, nelle successive fasi di progettazione dell'Impianto FV, sia previsto un allontanamento dei moduli fotovoltaici di almeno 50 metri dal confine dell'uliveto monumentale posto a nord dell'impianto che, oltre che ad essere inserito nel regime delle tutele previste dalla L. R. n. 14/2007 e dal PPTR vigente, può considerarsi una testimonianza residuale dell'antico palinsesto agricolo connesso all'insediamento rurale di età ellenistico-romana.

Richiede, inoltre, che venga sottoposto all'esame della Scrivente il progetto di mitigazione degli ecosistemi naturali, nel quale dovrà essere prevista un'intensificazione delle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica previste in progetto (creazione di siepi, corridoio ecologico, strisce di impollinazione, inerbimento delle superfici scoticate e collocazione di altra vegetazione arborea e arbustiva attorno all'area recintata d'impianto) che, insieme alla ripiantumazione delle piante di ulivo delle quali è consentito l'espianto, prevedano un rafforzamento della copertura arborea con piante della stessa specie nella zona marginale alla fascia di ulivi monumentali perimetrata nel PPTR/P.

Per la realizzazione della copertura vegetale forestale delle sponde dovranno essere utilizzate specie autoctone presenti in sito, in modo tale da permettere un risultato soddisfacente in termini naturalistici e di formazione di una quinta verde di mascheramento delle opere in progetto.

Si rappresenta, pertanto, che in ragione delle proposte migliorative presentate, questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sorveglianza archeologica.”

Si precisa che con il parere prot. n. 598 dell'11/02/2021 la Soprintendenza ha richiesto “... a scopo cautelativo e per evitare impatti negativi allo stato attuale non prevedibili sul patrimonio archeologico ancora conservato nel sottosuolo, che nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle opere di connessione e di tutte le opere accessorie venga garantita la sorveglianza archeologica da parte di professionisti archeologi esterni all'Amministrazione, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza che conserva la Direzione scientifica dell'intervento. Nella previsione dell'apertura di più fronti di scavo, i lavori dovranno svolgersi sui diversi settori interessati dalle opere di progetto alla presenza continuativa di archeologici della Società aggiudicatrice della sorveglianza.

Nel caso di rinvenimenti archeologici i lavori dovranno essere sospesi per ulteriori approfondimenti di indagine che potranno comportare anche lo scavo archeologico delle evidenze messe in luce ed eventuali modifiche del progetto per la tutela e la conservazione dei resti archeologici rinvenuti nel corso dell'indagine stratigrafica.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questo Ufficio con un anticipo di almeno 15 giorni per consentire al funzionario archeologo con responsabilità territoriale la programmazione di eventuali sopralluoghi.”

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot. 148761 DEL 04/12/2020**

“... rilascia NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato: pratica MT alla tensione di 30 kV per connessione alla rete elettrica nazionale subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:

tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.”

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot. 148762 del 04/12/2020**

“... rilascia parere favorevole all’avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT a 150 kV per la connessione alla RTN”

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione X - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., prot. 21911 del 01/10/2020**

comunica “... che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi “

Si rileva a tale riguardo che la Società Zamboni S.r.l. con nota pec del 12/11/2020 ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013; la summenzionata verifica si è conclusa con la dichiarazione da parte del tecnico dell’assenza di interferenze con titoli minerari vigenti, che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’art.120 del Regio Decreto 1775/1993.

Come previsto dalla dall’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *“... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...”* dell’Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale di Napoli.

- **Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Divisione III - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale prot. n. 27900 del 17/03/2021**

“... ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 242ter del D.Lgs n. 152/06 “nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate”.

Si chiede pertanto a Codesta Azienda di avviare la procedura concordando con l’Arpa territorialmente competente il piano delle indagini preliminari.

Si rappresenta inoltre che qualora le indagini preliminari accertino l'avvenuto superamento delle CSC, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questa Divisione, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica volta a dimostrare che gli interventi e opere in progetto siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 242-ter del D. Lgs. 152/06."

- **ARPA PUGLIA - DAP Taranto prot. 30781 del 29/04/2021**

"... in merito all'interessamento delle aree del SIN di Taranto, la scrivente Direzione informa che il Dipartimento ARPA Puglia di Taranto si esprimerà congiuntamente con ISPRA, con riferimento alle interferenze delle opere progettuali, valutando il documento "R_28_Piano delle Indagini Preliminare", unitamente alla comunicazione del 19/04/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 27182 del 20/04/2021), entro i termini (15 giorni) dettati dal comma 4, lett. a) dell'art. 242 ter del D.Lgs 152/06.

Tutto quanto sopra rappresentato valutati i riscontri forniti in riferimento al parere prot. ARPA n. 18164 del 15/03/2021, e tenuto conto che l'area di progetto ricade in zona destinata all'insediamento di impianti produttivi, come previsti dalla "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR, che per localizzazione degli impianti fotovoltaici privilegiano le aree produttive pianificate e le loro aree di pertinenza, si esprime una valutazione tecnica positiva, condizionata alla realizzazione di tutti gli interventi di mitigazione ambientale previsti da progetto, e all'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale".

In merito al summenzionato parere, si rileva che l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota prot. 22955 del 05/05/2021 trasmetteva alla società Zamboni S.r.l., e per conoscenza al Ministero della Transizione Ecologica e ad ARPA Puglia DAP Taranto, parere tecnico GEO-PSC 2021/119 relativo al documento "Piano delle indagini preliminare", trasmesso dalla società proponente con nota del 19/04/2021. Con tale parere comunicava quanto segue:

"le opere da realizzare che ricadono all'interno del perimetro del SIN sono tra quelle previste dall'art. 242 ter comma 1: opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Per questo tipo di opere l'art.242 ter comma 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, il soggetto proponente concordi il Piano di Indagini preliminari con l'Agenzia di protezione ambientale territoriale competente. "In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di Indagini preliminare è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente"

Dall'esame degli elaborati trasmessi non è chiaro quali siano le aree interne al SIN e, pertanto, quali siano le particelle catastali interessate dalle indagini. Si richiede, a tale riguardo, di fornire planimetrie esplicative, corredate da opportune legende, che riportino le aree oggetto di intervento sovrainposte al perimetro del SIN e alle particelle catastali.

Il Piano di indagine è stato predisposto con riferimento al SPR 120/17. Si condivide l'approccio proposto e si chiede di fornire una planimetria a scala di dettaglio con l'indicazione dei punti di sondaggio dai quali saranno prelevati i campioni di terreno e di acqua sotterranea, sia per la realizzazione delle opere lineari, che per l'area su cui sarà installata la stazione di trasmissione.

In relazione alla caratterizzazione dei terreni insaturi si richiede il prelievo da ciascun sondaggio dei seguenti campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Nel 10% dei sondaggi, la cui ubicazione sarà individuata in corrispondenza di zone non asfaltate o pavimentate, dovrà essere prelevato anche un campione del top-soil (0-10 cm). I campioni così prelevati saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per la determinazione dell'amianto, di PCDD/F e dei PCB.

Ciascun campione dovrà essere rappresentativo di uno strato omogeneo dal punto di vista litologico; dovrà inoltre essere campionata separatamente ogni evidenza visiva ed organolettica di potenziale contaminazione con spessore superiore ai 50 cm.

L'eventuale rinvenimento di "materiali di riporto" dovrà essere valutato coerentemente a quanto definito dal c.2 art.3 del d.l. 25 gennaio 2021 e s.m.i.

Considerato che il Proponente ha previsto l'allestimento di piezometri per verificare lo stato qualitativo delle acque sotterranee ma non ha specificato né il numero né l'ubicazione, si ritiene opportuno prevedere che almeno 3 di essi siano installati nell'area in cui sarà ubicata la stazione di trasmissione. La realizzazione dei piezometri dovrà essere condotta con metodo a carotaggio continuo. Per lo scopo potranno essere opportunamente condizionati i fori dei sondaggi realizzati per il prelievo di campioni di terreno.

L'acqua emunta dai piezometri durante le operazioni di spurgo dovrà essere opportunamente raccolta, campionata e, agli esiti della caratterizzazione, opportunamente gestita.

Dovrà essere esplicitato il set analitico da applicare per le analisi dei campioni di terreno e di acqua sotterranea che dovrà fare riferimento alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Le risultanze stratigrafiche di ogni singolo sondaggio e le modalità di completamento dei piezometri dovranno essere dettagliatamente documentate (stratigrafie di dettaglio e report fotografico delle cassette catalogatrici, coordinate geografiche di precisione in WGS84 - 33N), con descrizione accurata di ciascuna matrice, eventuali variazioni cromatiche, della tessitura e dell'assortimento e la profondità di rinvenimento di livelli saturi.

Al termina delle attività dovrà essere redatta una relazione conclusiva contenente tabelle e grafici di sintesi e risultati. Tutti gli elaborati dovranno essere forniti in formato editabile (es. xls dbf, shp, dwg).

Si rammenta quanto riportato nell'art. 242-ter, comma 4 lettera c), ovvero che "le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120".

Si chiede infine di integrare la documentazione con il Certificato di Destinazione Urbanistica del sito."

A tale riguardo, si rileva che, la società Zamboni S.r.l., con nota pec del 24/05/2021, trasmessa all'ISPRA e per conoscenza alla Provincia di Taranto e ad ARPA Puglia DAP Taranto, riscontrava il summenzionato parere, nota prot. 22955 del 05/05/2021, trasmettendo la documentazione integrativa richiesta "Addendum Piano Preliminare di Indagini".

Altresì, si evidenzia che la società Zamboni S.r.l., con nota pec del 21/07/2021, chiedeva all'ISPRA, informazioni in riscontro ai documenti inviati (Addendum Piano Preliminare di Indagini") secondo quanto richiesto con nota prot. 22955 del 05/05/2021, parere tecnico GEO-PSC 2021/119.

Con riferimento all'area SIN si rileva che i profili connessi al piano di caratterizzazione e alla bonifica attengono ad aspetti di natura ambientali oggetto di valutazione da parte dell'autorità ambientale competente e che, in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti sulla base di quanto stabilito da ARPA ed ISPRA, nel rispetto di tutte le cautele necessarie e delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti.

- **Comando Provinciale VV.F. prot. n. 5602 del 16/04/2021**

“... questo Comando conferma quanto già comunicato con nota protocollo n. 17231 del 15/12/2020.” Con riferimento a suddetto parere di competenza si precisa che il Comando Provinciale VV.F. con parere prot. 17231 del 15/12/2020 “per le attività indicata in oggetto ha espresso il parere di conformità antincendio con la nota protocollo n. 16614 del 03/12/2020 che rimane valido purché non siano intervenute nel frattempo modifiche rispetto al progetto approvato”.

Si precisa che nella nota prot. n. 16614 del 03/12/2020 il Comando dei VV.F dichiarava che il progetto “ è conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, e con le seguenti prescrizioni:

- la lunghezza del corridoio cieco non dovrà essere superiore ai 15 metri.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell’inizio dell’attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell’art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all’art.4 del Decreto Ministero dell’Interno 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151...”

- **Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Puglia e Basilicata prot. 17507 del 07/10/2020**

comunica che “... non risultano inseriti terreni di proprietà dello Stato, pertanto non è possibile formulare alcun rilievo”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi prot. n. 1005 del 18/01/2021**

“... dall’esame degli elaborati progettuali non si rilevano interferenze con aree del Demanio Armentizio. Pertanto si comunica che l’impianto in oggetto non genera impatti su aree tratturali”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. n. 3950 del 29/04/2021**

Determina dirigenziale n. 57 del 29/04/2021

RILEVATO CHE

- l’art. 97 delle NTA del PPTR prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Comuni adeguino i propri piani urbanistici generali e territoriali alle acquisendo il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA al fine di verificarne la coerenza e la compatibilità con: a) il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV delle NTA; b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2) della scheda d’ambito di riferimento; c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6; d) i progetti territoriali per il paesaggio di cui al Titolo IV;

- il PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al PPTR;

- il Comune di Taranto ha avviato l’iter di formazione del PUG ai sensi della LR 20/2001, adottando con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 06.06,2019 il Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG ed il Rapporto Preliminare di Orientamento della VAS;

- il DPP ha confermato l’interesse storico - culturale di masseria Pizzariello (individuata come UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa), evidenziando la necessità di ridefinire opportunamente la fascia di rispetto della masseria Pizzariello (individuata come UCP - Area di rispetto delle componenti

culturali e insediative), anche l'uliveto ricompreso tra l'oggetto di installazione dell'impianto FV, la SP 104 e via Mantovani e di individuare detto uliveto (insieme ad altre aree limitrofe alla masseria) quale area a rischio archeologico (cfr. DPP - Scheda Masseria Pizzariello).

RITENUTO

- di poter condividere le valutazioni operate dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di tutela e salvaguardia paesaggistica individuati dal PPTR, anche alla luce delle analisi effettuate in merito alla visibilità dell'impianto FV dai principali elementi individuati come testimonianze antropiche del sistema storico - culturale presenti in prossimità dell'intervento;
- che in ragione della sua localizzazione all'interno di un'area già destinata a subire una profonda e definitiva trasformazione in virtù della destinazione urbanistica a "Paino per gli Insediamenti Produttivi" assegnata dal vigente PRG, l'intervento non produce frammentazione ed artificializzazione del paesaggio agrario;
- che in virtù delle misure di mitigazione specificatamente previste al fine di ridurre la percezione dell'intervento (così come integrate e riviste nella proposta progettuale migliorativa formulata dal proponente in data 16.03.2021 a seguito de lavori della CdS del 29.01.2021, l'intervento non produce una alterazione significativa della percezione del contesto paesaggistico esistente;
- pertanto, che il progetto proposto, così come opportunamente revisionato, possa ritenersi complessivamente coerente con gli obiettivi del PPTR ed in linea con le raccomandazioni formulate nelle Linee Guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- conseguentemente, di poter attestare la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni e gli obiettivi del PPTR ed il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito così come previsto dall'art. 91, co. 1 delle NTA del PPTR per gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio;

si ritiene DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR.

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto dalla DGR n. 458 del 08.04.2016 relativa alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni oggetto di adozione con DPGR n. 316 del 17.05.2016 e dalla DGR n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Sezioni

"RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate in premessa, l'accertamento di COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, alla ditta ZAMBONI SRL, così come rappresentato e descritto nella documentazione progettuale esaminata, così come aggiornata a seguito della proposta migliorativa formulata dal proponente in data 16/03/2021."

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio prot. n. 3175 del 17/02/2021**

comunica che "... il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it".

Considerato che nell'elenco delle ditte catastali risultano particelle di proprietà regionale occorre procedere alla presentazione di detta istanza.

- **Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 2375 del 12/02/2021**

"... esprime parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi della Legge n. 112/1998 e del R.D. n. 523/1904 all'esecuzione dell'intervento in parola purché siano rispettate le seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1. Le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di deflusso idraulico delle aree interessate, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio.*
- 2. Siano garantite le condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili e siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza di acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone.*
- 3. Si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque.*
- 4. Gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio.*
- 5. Il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*
- 6. Gli interventi da realizzare non dovranno interferire con la falda presente nel sottosuolo e dovrà essere esclusa qualsiasi possibilità di contaminazione della stessa.*
- 7. Il Proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.*
- 8. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni prot. 6650 del 29/04/2021**

comunica che "... onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo sulla effettiva disponibilità delle aree prima del rilascio della AU ai sensi di legge, dette aree nel particellare di esproprio non devono contenere alcuna valutazione e determinazione di indennità ma essere contrassegnate con la dizione "area in disponibilità".

Con successivo parere trasmesso a mezzo PEC il 14/05/2021, acquisito al prot. n. AOO_159 n. 5204 di pari data, è stato espresso "...parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed a ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto".

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici prot. 9156 del 08/10/2020**

"... poiché i terreni coinvolti nell'intervento, appaiono interessare il Comune di Taranto, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Taranto non risultano gravati da Uso Civico".

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria - Struttura Provinciale di Taranto prot. 18997 del 16/12/2020**

comunica che "... non si evidenziano interferenze con beni di proprietà della Struttura, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico non rientra nella proprietà dell'ente".

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede Puglia prot. n. 20634 del 27/10/2020**

"... si rappresenta che questa Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso il proprio parere di competenza con nota prot. 2158 del 31/01/2020, che si allega comunque alla presente per ogni opportuna verifica".

Con riferimento a suddetto parere di competenza si evidenzia che l'Autorità di Bacino con parere prot. 2158 del 31/01/2020 *"preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, evidenzia che in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e s.m.i. e vigente alla data di formulazione del presente atto, si registra un'unica interferenza in prossimità di Masseria Rapillo, consistente nell'attraversamento di un reticolo avente un modesto bacino afferente segnato su carta IGM, ma non confermato nella carta Idrogeomorfologica. Nel complesso, si ritiene che l'intervento sia compatibile con le predette pianificazione di distretto e di bacino alle seguenti condizioni:*

- 1) *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di deflusso idraulico delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;*
- 2) *per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;*
- 3) *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- 4) *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- 5) *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, si conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

- **Consorzio di Bonifica - Stornare e Tara prot. n. 345 del 21/01/2021**

"... comunica l'esito positivo per il parere di competenza per cui si rilascia autorizzazione provvisoria all'attraversamento" della condotta di adduzione primaria di irrigazione, proveniente dall'impianto di depurazione "Gennarini".

- **Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità prot. n. 11976 del 28/01/2021**

"... comunica che, limitatamente agli aspetti urbanistici edilizi sull'area oggetto di intervento, allo stato non è più vigente il Piano Attuativo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°24 del 30/04/2010, che prevedeva la realizzazione di edifici ad uso artigianale/produttivo nonché la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dell'iterativa iniziativa edilizia.

Pertanto, per l'intervento in questione, pur collocandosi in contrasto con le predette previsioni di piano, essendo lo stesso decaduto ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 1150 del 1942, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che vengano precisate e definite le compensazioni a favore del Civico Ente."

La Società, con PEC del 06.04.2021, ha riscontrato, come desumibile dal verbale di Conferenza di Servizi del 29.04.2021, trasmesso con nota prot. n. 14528 del 30.04.2021, precisando che *"... le opere previste, compatibilmente con i parametri del progetto saranno definite in accordo con la Scrivente e potranno riguardare:*

- *realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici in disponibilità al Comune;*
- *interventi di riqualificazione energetica ed efficientemente energetico di edifici pubblici;*
- *miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti (es. polizia locale, servizi sociali, etc.);*

- *altre iniziative che l'Amministrazione ritenesse utili in ambito di compensazioni ambientali.*

Pertanto, rilevato che la Direzione Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità non ha fornito alcuna osservazione in merito si ritiene acquisita favorevolmente la proposta della Società.

- **Comune di Taranto - Direzione Ambiente - Salute e Qualità della Vita prot.n. 64054 del 27/04/2021**

"... esaminata la documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, in uno alle integrazioni prodotte dal proponente, si rappresenta che, per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza, alle seguenti condizioni/prescrizioni:

- *sia recepita la richiesta avanzata dalla Soprintendenza, secondo la quale "nelle successive fasi di progettazione dell'impianto FV, sia previsto un allontanamento dei moduli fotovoltaici di almeno 50 metri dal confine dell'uliveto monumentale posto a nord dell'impianto", in considerazione della rilevanza riconosciuta per l'area dalle tutele de PPTR e del DPP, oltre che come fascia di rispetto della strada come previsto dal PRG (considerando la decadenza del Piano Attuativo);*
- *lungo il perimetro dell'impianto, si preveda la piantumazione di alberature di alto fusto ad una distanza di massimo 5-6 m, oppure di specie arbustive (siepi o sieponi) in modo che sia assicurata la continuità fisica della vegetazione e la conseguente funzione di barriera protettiva;*

In fase di cantiere:

- *dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi, schermatura dei cumuli di materiale con teli o sistema analogo per il contenimento delle sospensioni aeriformi);*
- *le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori al fine di mitigare l'entità dell'impatto sonoro;*
- *sia rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione al fin di evitare l'inquinamento potenziale della componente idrica;*
- *qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti di progetto interessino alberi di ulivo, si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste, fatte salve le previste autorizzazioni di settore, oltre che la verifica di quanto eventualmente previsto dalla L.R. n. 14/2007 in caso di ulivi monumentali;*
- *Stante la contemporanea realizzazione dell'importante opera pubblica infrastrutturale relativa alla Tangenziale SUD da parte dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, sarà necessario che il proponente si coordini con detto Ente, al fine di evitare/minimizzare eventuali interferenze con ripercussione sulla viabilità."*

Nel corso della seduta di Conferenza decisoria del 29.04.2021, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 14528 del 30.04.2021, la Società con riferimento alla prescrizione relativa ai 50 m dall'uliveto monumentale prospiciente il confine dell'area di impianto, ha dichiarato che *la medesima è stata ridotta e accettata con differente soluzione mitigativa dall'Ente che ne aveva proposto la definizione, ovvero la Soprintendenza e, pertanto rispetterà la nuova prescrizione prevista.*

Sul punto, la Conferenza ha ritenuto di confermare quanto riportato nel parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo.

- **Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Marittimo Sud prot. n. 35670 del 15/12/2020**

"... si confermano le favorevoli determinazioni già espresse con il foglio n. 32815 in data 18/11/2020 di questo Comando"

Con riferimento a suddetto parere di competenza si evidenzia che questo Comando con parere prot. 32815 del 18/11/2020 ha comunicato *"che non si ravvedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in questione"*.

- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Puglia" prot. n. 1927 del 01/11/2020**

"... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 8112008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGDDNAIStafI/DTIGENIODIFEIPaginelbonifica_ordigni.aspx"

- **10° Reparto Infrastrutture prot. 5540 del 16/04/2021**

"... si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 attualmente in vigore"

- *Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire preventivamente una bonifica superficiale comprensiva dell'eventuale taglio della vegetazione (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata.*
- *Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare una bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità.*
- *La massima bonifica profonda che si prescriverà raggiungerà la profondità di 7 metri con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali.*
- *Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una infrastruttura rilevante (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la bonifica massima alla profondità di 7+1 metri anche per scavi a profondità inferiore.*
- *Dovunque sia previsto il passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità.*
- *Su tutte le aree che diventeranno carrabili, si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità.*
- *Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della somma della profondità dello scavo e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti).*
- *La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare diffuse anomalie ferromagnetiche che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi.*

Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà PARERE VINCOLANTE POSITIVO"

- **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio prot. 46019 del 11/12/2020**

"... verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A., né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime parere favorevole".

- **ENAC prot. n. 0026391-P del 09/03/2021**

“... al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”

A tale riguardo si rileva che la Società Zamboni S.r.l. con nota pec del 11/05/2021, ha trasmesso “Asseverazione di non Interesse Aeronautico”, resa dall’Ing. Giuseppe Mancini, con la quale lo stesso assevera “che l’area di impianto risulta fuori dall’area di Interesse ENAC perché è maggiore di 6 km dall’aeroporto più vicino. Inoltre secondo l’Art. 3, comma 5 del Decreto del Ministero della Difesa 19 Dicembre 2012, n.258 – “Regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”: “Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari, la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree distanti meno di un chilometro dalla recinzione perimetrale è subordinata all’autorizzazione del Ministero della difesa.” Pertanto, l’impianto Zamboni non è subordinato all’autorizzazione del Ministero della Difesa. Dichiara inoltre che in maniera preventiva è stata attivata la procedura di valutazione relativa agli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, codice ENAV n. mweb 1646 del 09/11/2020 -data protocollo ingresso ENAV 31/03/2021, anche se da analisi valutativa preliminare il progetto non interferisce con i criteri di valutazione definiti dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti con i settori 1,2,3,4,5.”

Considerato che la nota prot. n. 0026391-P del 09/03/2021 dell’ENAC, precisa che “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre... un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”, si può ritenere superato quanto segnalato dall’ente competente summenzionato.

- **SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Orientale prot. 32 del 14/02/2020**

“... vi comunichiamo che sulla base della documentazione trasmessoci, i lavori descritti NON interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà.

Resta inteso che, qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l’eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti”.

- **ANAS S.p.A. prot. n. 21545 del 14/01/2021**

“... comunica che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”

- **Acquedotto Pugliese, prot.n. 15263 del 05/03/2021 prot.n. 28439 del 28/04/2021**

comunica che “... si fa seguito alla nostra nota prot. 15263 del 05/03/2021 ed al sopralluogo congiunto effettuato in data 26/04/2021 con tecnici della Zamboni srl dove è stato verificato/concordato che il cavidotto a servizio dell’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Taranto in località Pizzariello-Talsano adotterà le seguenti prescrizioni tecniche in fase di esecuzione:

- *in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), il cavidotto dovrà essere posto al di sotto delle condotte esistenti, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,50 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto;*
- *in caso di parallelismo su strade pubbliche, il cavidotto in progetto sarà collocato dall'altra parte della gareggiata rispetto alla posizione attuale delle condotte esistenti e/o in casi ove non è possibile ad una distanza maggiore di 1,00 m.*

Pertanto, si esprime il proprio "nulla osta" per la realizzazione dell'impianto con l'annesso cavidotto"

- **TERNA S.p.A. prot. 10965 del 05/02/2021**

conferma parere prot. 63917 del 08/10/2020 con cui comunicava che *"non risulta nei ns archivi alcuna pratica di connessione per l'impianto in oggetto nella titolarità della società ZAMBONI Srl nel Comune di Taranto (TA)".*

Con riferimento a tale parere si segnala che l'impianto sarà collegato alla cabina primaria (CP) esistente *"Taranto Sud"* e il preventivo di connessione risulta rilasciato da e- distribuzione SPA.

- **Rete Ferroviaria Italiana prot. 24612 del 03/09/2020**

comunica che *"... non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione"*

- **Ferrovie del Sud Est prot. 924 del 11/12/2020**

comunica che *"... non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura"*

Con riferimento alla **procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità** la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso con PEC del 14/05/2021, acquisita al prot. n. AOO_159 n. 5204 di pari data, ha trasmesso parere di competenza con il quale ha espresso *"...parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto"*.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, con nota prot. n. AOO_159 n. 5406 del 20/05/2021, ha trasmesso alla Società Zamboni srl, al Comune di Taranto e per conoscenza all'Ufficio per le Espropriazioni Regionale, *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, e a comunicare alla scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione, vista l'irreperibilità di alcune ditte catastali. Con la stessa nota, il Comune di Taranto era invitato a pubblicare sul proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.

Il Comune di Taranto, con nota prot. n. 76625 del 20/05/2021, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Taranto dal 21/05/2021 al 19/06/2021.

Con mail del 3/06/2021, la Società Zamboni srl, ha comunicato di aver trasmesso i giustificativi delle

pubblicazioni sui quotidiani. Successivamente alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento avviato.

Atteso che:

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto.;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- alla luce dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i., *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ..."* seppur convocati ai lavori di conferenza di servizi.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale e subacqueo con nota prot. 2193 del 28/04/2021 ha rilasciato il parere favorevole;
- la società Zamboni S.p.A. ha provveduto, a valle della Conferenza di Servizi decisoria del 29/04/2021, alla trasmissione dell'allineamento documentale a mezzo PEC in data 11.05.2021, acquisita agli atti al prot. n. 5098, e al deposito dell'intero progetto presso la sede della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 14/09/2021, conformemente alle previsioni della D.G.R. 3029/2010;
- la Sezione e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, con nota **prot. n. 3950 del 29/04/2021** ha notificato la **Determina dirigenziale n. 57 del 29/04/2021** con la quale ha rilasciato *"... per le motivazioni richiamate in premessa, l'accertamento di COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, alla ditta ZAMBONI SRL, così come rappresentato e descritto nella documentazione progettuale esaminata, così come aggiornata a seguito della proposta migliorativa formulata dal proponente in data 16/03/2021."*
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 14528 del 30/04/2021 ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 29/04/2021, nel quale, preso atto della documentazione progettuale presentata dalla Società e delle successive integrazioni resesi necessarie, tenuto conto altresì dei pareri favorevoli ai fini ambientali espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ha espresso, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il **giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale.**
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto sin qui esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall'Autorità Procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Provincia di Taranto, con nota

prot. n. 8714 del 06-08-2021, ha espresso parere favorevole in ordine al **rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale per la costruzione e l’esercizio di:**

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale in DC di 19,70 MW e potenza in AC di 18 MW denominato “Zamboni” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) in zona industriale del Comune di Taranto in c.da Pizzariello - Talsano
 - delle opere connesse (preventivo di connessione Codice di rintracciabilità T0736642 del 13.06.2019), le quali prevedono che l’impianto fotovoltaico venga collegato in antenna a 150 kV alla esistente Cabina Primaria di Enel Distribuzione 150/20 kV denominata “Taranto Sud” subordinato alla realizzazione di un nuovo stallo AT. Il preventivo di connessione risulta accettato in data 07.08.2019, come da documentazione in atti. Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 - cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV;
 - nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche, ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per il controllo, misure e servizi ausiliari;
 - cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
 - nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nella citata nota Prot. n. 8714 del 06.08.2021 invitava la Società Zamboni Srl alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 14.09.2021 e acquisita al prot. n. 9236 di pari data ha trasmesso:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla Provincia di Taranto, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell’art 27 bis del D.Lgs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall’istante, precisando che il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, anche da parte del Dirigente della Autorità Ambientale competente per il PAUR. Con riferimento alle opere elettromeccaniche e ai moduli dell’edificio produttore per il controllo, misure e servizi ausiliari, in sede di consegna del progetto, si è proceduto ad eliminare dal progetto le suddette opere non pertinenti e non oggetto di autorizzazione, apponendo timbratura e firma del rappresentante legale e di un progettista.
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo (PAUR) e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia di Taranto;

- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
- è stato sottoscritto dalla Società Zamboni S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 16/09/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 02935;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dovrà essere vidimato dall'Autorità Ambientale competente;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione antimafia prot.n. PR_BZUTG_Ingresso_0033427_20210909;si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Provincia di Taranto.

La società Zamboni S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Zamboni S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla società Zamboni S.r.l. (repertorio n. 02935 del 16.09.2021).

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 8714 del 06.08.2021 con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), incardinato presso la Provincia di Taranto, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 8714 del 06.08.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Taranto, si provvede al rilascio, alla **Società Zamboni S.r.l.**, sede legale Galleria Vintler, 17 - Bolzano (BZ) – Partita IVA 03048830214, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale in DC di 19,70 MW e potenza in AC di 18 MW denominato "Zamboni" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) in zona industriale del Comune di Taranto in c.da Pizzariello - Talsano
- cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche, ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per il controllo, misure e servizi ausiliari;
- cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV con la cabina primaria (CP) esistente "Taranto Sud";
- nuovo stallo all'interno della cabina primaria (CP) esistente "Taranto Sud".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi

di semplificazione di cui alla legge 241/90 e all'art 27 bis del D.Lgs. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza, fermo restando ai fini dell'efficacia il suo recepimento all'interno del PAUR di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Zamboni S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione, prendendo atto della disponibilità delle aree di impianto fotovoltaico.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 14528 del 30/04/2021.

ART. 7)

La Società Zamboni S.r.l., ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di

Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. Puglia n.31/2008, come modificata dalla L.R. Puglia n.19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21

della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dell'Autorità Ambientale competente.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui

- all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e alla Provincia di Taranto, precisando che il presente provvedimento dovrà essere ricompreso e dovrà confluire, unitamente alla VIA e agli altri titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 35 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di Taranto;

- alla Provincia di Taranto;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- alla Società Zamboni S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta